

NUOVO STATUTO 2019

ART 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "Associazione Pro Loco di Baone".

Essa ha sede legale in Baone piazza XXV Aprile nr 1. L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

E' una libera associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica.

L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

ART 2 COMPETENZE TERRITORIALI

L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di Baone.

La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto, al Comitato Provinciale di Padova, e al Consorzio delle Pro Loco Euganeo nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

ART 3 OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione si propone di:

- a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;
- c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a

VECCHIO STATUTO 1986

ART 1 Denominazione

E' costituita l'associazione Turistica Pro Loco.

ART 2

L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN Baone (PD) presso la Chiesa Vecchia in via Chiesa (sede provvisoria)

ART 3 COMPETENZE TERRITORIALI

La suddetta associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, e svolge la propria attività nell'ambito di tutto il territorio comunale di Baone.

ART 4 FINALITA'

L'associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale e nel rispetto della politica turistica del territorio veneto attuata dalla Regione, per il raggiungimento delle proprie finalità generale, l'associazione svolge le seguenti funzioni:

- a) Iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale della località;
- b) Iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) Iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) Assistenza turistica e di informazione;
- e) Attività ricreative.

- rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
- d) sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;
 - e) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;
 - f) promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - g) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
 - h) aprire e gestire circoli per i soci;
 - i) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
 - l) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
 - m) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
 - n) svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;
 - o) incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;
 - p) promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;
 - q) adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;

- r) tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;
- s) svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.

ART 4 SOCI

Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Baone. Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività della Pro Loco, previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

ART 5 FINANZIAMENTO

I proventi con i quali la pro Loco provvede alla propria attività sono :

1. Le quote sociali, da versare entro il mese di luglio;
2. L'eventuale quota dell'imposta di soggiorno ai sensi della legge 4/3/1958 n° 174;
3. Gli eventuali contributi di Enti, Regione, provincia, Albergatori, Imprese di trasporto, ecc o privati;
4. Eventuali donazioni;
5. Gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.

ART 6 SOCI

I soci dell'associazione si distinguono in :

SOCI Ordinari,

SOCI Sostenitori,

SOCI Benemeriti,

Tutti aventi pari diritto di voto.

Sono soci ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annuale.

Sono soci sostenitori, coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti, coloro dichiarati tali dall'assemblea per avere arrecato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

I soci hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni dell'associazione;
- b) a frequentare i locali dell'associazione;
- c) ed eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'associazione.

ART 7

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini, che abbiano raggiunto la maggiore età, residenti nel comune di Baone ed anche non residenti.

ART 8

ART 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i soci hanno diritto:
 - a) di ricevere la Tessera del Socio UNPLI;
 - b) di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - c) di frequentare i locali della Pro Loco;
 - d) di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;
 - e) di prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:
 - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART 6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel Comune di Baone; Per i non residenti il Consiglio di amministrazione con delibera si riserva di decidere se accettare l'iscrizione nel termine di 60 giorni. Nel caso in cui venisse rifiutata dovrà motivare l'eventuale rifiuto.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il socio è sottoposto a tutti gli obblighi dell'atto costitutivo e dello Statuto.

ART 9

- I soci cessano di far parte dell'associazione:
- a) Dimissioni,
 - b) Morosità,
 - c) Indegnità

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni. Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

ART 7 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ART 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;
- b) la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;

ART 10 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sottoscritte da ciascun socio non possono essere inferiori a Lire 5.000 e nessun socio potrà avere una quota superiore al limite legale.

ART 11 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto alla fine di ogni esercizio e deve essere approvato a termine di legge

ART 12 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il collegio revisore dei conti
- d) il collegio dei probiviri.

ART 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'assemblea prendono parte tutti i soci (quegli ordinari devono essere in regola con la quota sociale annua), risultante al 31/12 dell'anno precedente.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente della Pro Loco, assistito dal Segretario.

L'assemblea ordinaria, è convocata almeno due volte l'anno, spetta all'assemblea deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo e programma di attività

- c) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- d) l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- e) la dichiarazione di socio onorario come previsto all'art. 4.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste all'art. 21 del c.c.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- a) quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che

predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del consiglio di amministrazione e dei soci.

Per l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente l'assemblea deve essere convocata entro il mese di febbraio; per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo entro il mese di novembre.

L'assemblea viene indetta dal presidente dell'associazione Pro Loco, previa deliberazione del consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso, che deve pervenire ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata.

L'assemblea viene convocata in prima convocazione, con la partecipazione almeno della metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, l'assemblea è valida con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

L'assemblea straordinaria, è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità,
- b) dietro richiesta scritta o dal consiglio, o di almeno un terzo dei soci. Il presidente d'intesa con il consiglio, ne stabilisce la data, l'ora, e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno cinque giorni dalla data fissata. L'assemblea straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in seconda convocazione da indirsi almeno mezz'ora dopo, l'assemblea è valida con l'intervento di un terzo dei componenti, le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi validi. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

stabilisce la data, l'ora, la sede, dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, sono valide con qualsiasi numero di presenti, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti i soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 7 membri.

L'Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di votazione elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri di cui sei eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci. Sono membri di diritto numero tre consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del primo consiglio di amministrazione restano in carica fino alla data del 28 marzo 1987. La carica di

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, 3 delegati dal Comune di Baone due della maggioranza e uno delle minoranze.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.

Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario.

Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti o dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio d'Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

consigliere è gratuita. Il consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta *tra i componenti non di diritto* il:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) Tesoriere.

Il segretario e il tesoriere, possono essere eletti anche al di fuori del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Il rinnovo delle cariche sociali e del consiglio di amministrazione, deve essere comunicato entro il periodo di trenta giorni all'assemblea regionale del turismo e al comune.

Il consiglio si raduna ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente, o dietro richiesta scritta di un terzo dei componenti del consiglio.

I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione sono dichiarati decaduti, con delibera del consiglio stesso, fatta eccezione per i tre rappresentanti del comune.

In caso di vacanze, o per altri motivi (malattie) ecc.; i posti nel consiglio, dei consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti fino al numero massimo di quattro membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso di motivi gravi dei posti a membri di diritto, l'amministrazione comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza più uno dei membri del consiglio ed il voto favorevole della metà dei presenti più uno. Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea.

Spetta inoltre al consiglio di amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma di attività, la stesura del conto consuntivo, della relazione sulla attività svolta, Dalle riunioni del consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. Viene assicurata la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

È competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre al Consiglio l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio d'Amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

ART 10 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione

ART 15 PRESIDENTE

Il presidente è eletto a votazione segreta dal consiglio di amministrazione, la carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente, ed in mancanza di questi dal consigliere più anziano di età. Il presidente ha in unione agli altri membri del consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e l'assemblea dei soci, è assistito dal segretario.

dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Decade in caso di decadenza del Presidente.

L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo

ART 16 SEGRETARIO

Il segretario, assiste al consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assiste e provvede al normale funzionamento degli uffici, e assicura l'esecuzione delle deliberazioni. Il segretario è responsabile assieme al presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contestabile dell'associazione.

ART 17 TESORIERE

Il Tesoriere, segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni.

ART 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni dall'assemblea dei soci. I membri del primo collegio dei revisori dei conti restano in carica fino alla data del 28 marzo 87. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.. I revisori dei conti partecipano con voto consultivo alla seduta del consiglio di amministrazione, sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

ART 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell'Unpli.

ART 13 COMMISSARIO STRAORDINARIO

La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:

- a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- b) con richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
- c) in caso di inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.

Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.

ART 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, eletti a votazione segreta, ogni quattro anni dall'assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di pianificare eventuali controversie fra i singoli soci. I membri del primo consiglio dei probiviri restano in carica fino alla data del 28/3/87.

ART 20 CONTROLLO DI VIGILANZA

L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, il rinnovo degli organi, l'atto di scioglimento dell'associazione, le risultanze contabili, e le relazioni annuali sulle attività, approvate dall'assemblea, sono inviate entro trenta giorni, all'assessorato regionale al turismo, ed al comune competente per territorio.

ART 21 VARIE

Il consiglio di amministrazione dell'associazione ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo regionale secondo la legge 2 maggio 1980 nr 35 e di consorzarsi con altre Pro Loco della zona.

ART 22

Il consiglio di amministrazione dell'associazione ha altresì la facoltà di aderire all'organo associativo regionale delle Pro Loco venete con diritto di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso.

ART 23 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di impossibilità di regolare ad utile funzionamento degli organi statutari, la giunta regionale, su proposta del comune competente per territorio, inoltrerà alla regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento per il tramite dell'ufficio regionale del turismo, la richiesta della nomina di un commissario straordinario, con il compito di procedere alla regolare ricostituzione degli organi statutari entro un periodo non superiore a tre mesi.

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art 13, ed in tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di enti pubblici, per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località.

In caso di scioglimento dell'associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della regione, e di enti pubblici, sono devolute all'ente turistico, eventualmente subentrato, o al comune in cui l'associazione ha sede.

ART 24

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.

ART 14 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;
- 3) dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri,

- Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
- 4) dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'Associazione;
 - 5) da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;
 - 6) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
 - 7) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - 8) da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - 9) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta

ART15 PRESTAZIONE DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito di attività istituzionali.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART 16 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART 17 ALBI

Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

ART 18 NORME GENERALI

L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

ART 19 PARTECIPAZIONE

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

ART 20 SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.

dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART 21 RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

ART 22 REGOLAMENTO

Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 8 lett. d).

ART 23 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto sostituisce in toto il precedente

Letto, confermato e sottoscritto

